

PROPOSTA DI LEGGE

PROGETTO PRIN AI-EWT

*Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in materia di strumenti
predittivi e sistemi di allerta precoce basati su tecniche di intelligenza
artificiale*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», anche a seguito delle numerose modifiche intervenute, ha previsto per l'ordinamento italiano un sistema di rilevazione tempestiva delle difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa, che costituisce uno dei pilastri del nuovo approccio voluto dal legislatore europeo con la direttiva (UE) 2019/1023¹.

In tale prospettiva, il legislatore ha previsto un eterogeneo meccanismo di autovigilanza, in capo al debitore, ove il comma 1 dell'articolo 3 c.c.i.i. pone a carico dell'imprenditore individuale l'obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e il comma 2 pone un obbligo analogo verso l'imprenditore collettivo, il quale deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative per farvi fronte². Il comma 4 del medesimo articolo individua alcuni «campanelli d'allarme» (i cc.dd. «segnali di crisi») – quali il patrimonio netto negativo per oltre un terzo, i debiti scaduti per determinati importi, le esposizioni verso l'erario e gli enti previdenziali – che, se presenti per determinati periodi, devono indurre l'imprenditore a verificare la propria situazione³.

¹ Più in generale, in relazione all'impiego dell'intelligenza artificiale nella rilevazione della crisi e con riguardo agli strumenti preconcorsuali di risanamento, si v. M. CAMPOBASSO, M.C. DI MARTINO, *La gestione iniziale della crisi*, Bari, 2025, *passim*.

² Sul punto, cfr. E. FUSCO, *Assetti organizzativi adeguati e utilizzo dell'intelligenza artificiale per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa dopo il correttivo-ter al Codice della crisi*, in *La gestione iniziale della crisi* (a cura di M. Campobasso – M. C. di Martino), Bari, 2025, p. 17. Inoltre, si v. UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *Relazione su novità normativa, Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – Attuazione della Direttiva UE n. 1023/2019 c.d. Insolvency – d.lgs. n. 83/2022*, del 15 settembre 2022, nella quale si osserva proprio come il sistema degli «assetti adeguati» «rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings». E si veda, anche si v. A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati» tra principi e clausole generali. Appunto sul nuovo art. 2086 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2023, p. 964 ss. ove si rappresenta come nel rinnovato sistema della crisi l'ottica del legislatore è orientata nel garantire che l'impresa collettiva, fin dai suoi albori, sia costruita in modo da prevenire la crisi, anche per coglierne subito i primi sintomi. Altrettanto discusso è se il dovere dell'impresa individuale di istituire «misure» sia diverso da quello degli «assetti adeguati» dell'impresa collettiva, sul punto v. M. BIANCA, *Allerta e dintorni: l'adozione delle misure idonee alla tempestiva rilevazione della crisi da parte dell'imprenditore individuale*, in *Riv. orizz. dir. comm.*, 2020, p. 58 ss.; e nel senso che le misure contemplano un più blando dovere, si v. A. MIRONE, *Assetti organizzativi, riparti di competenze e modelli di amministrazione: appunti alla luce del «decreto correttivo» al Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2022, I, p. 194 s.

³ I segnali della crisi costituiscono una sorta di campanello d'allarme per il debitore e, per espressa disposizione legislativa, devono essere rilevati dagli assetti o dalle misure predisposte. Gli specifici eventi (di carattere quantitativo-monetario) sono previsti espressamente da una fonte di rango primario, ovvero dall'art. 3, comma 4, c.c.i.i.,

L'obiettivo di queste previsioni dovrebbe essere quello di intercettare tempestivamente il momento in cui un debitore riscontra un primo stato di difficoltà economica (o anche patrimoniale) al fine di favorire un'efficace liquidazione dell'impresa o un rapido ritorno ad una situazione di normalità⁴.

L'impianto normativo appena delineato, pur apprezzabile nelle intenzioni, ha rivelato tuttavia nella pratica applicativa alcune criticità strutturali che ne limitano l'efficacia⁵.

Innanzitutto, gli indicatori attualmente previsti dal comma 4 dell'articolo 3 del Codice della crisi non hanno capacità predittiva ma si sviluppano come strumenti di natura essenzialmente retrospettiva, ossia nel senso che essi fotografano una situazione di difficoltà già in essere, piuttosto che intercettare prospetticamente l'insorgenza di uno stato di difficoltà⁶. Segnatamente, gli indicatori sono fondati sulla rilevazione di dati storici – individuati attraverso una normazione di rango primario – che segnalano squilibri conclamati, con il rischio che l'allerta scatti quando le possibilità di risanamento sono già significativamente compromesse.

In secondo luogo, l'approccio adottato dal legislatore è prevalentemente di natura quantitativo-monetario e trascura, invece, i fattori di natura qualitativa che possono costituire segnali precoci di difficoltà. Come dimostrato dai più recenti studi aziendalistici, tra i vari fattori più significativi in carattere predittivo rilevano eventi qualitativi quali il turnover anomalo dei dipendenti, i cambiamenti nella composizione degli organi di governance, le dinamiche settoriali e territoriali sfavorevoli⁷.

⁴ Lo sviluppo di una tale prospettiva è da rinvenirsi nelle indicazioni da parte dell'Unicital, della Banca mondiale, nonché in diversi atti di indirizzo del legislatore europeo, tra cui vi rientrano sicuramente il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) e la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva. Cfr. Guida legislativa Unicital sul diritto dell'insolvenza, introdotta il 25 giugno 2004; integrata, il 1° luglio 2010, il 18 luglio 2013, nel luglio 2019 (II ed.), e infine nel 2021, sul punto si v. L. GHIA, *Gli obiettivi della guida legislativa sull'insolvenza*, Unicital, in *Fall.*, 2005, p. 1229. In relazione all'approccio europeo, oltre agli ulteriori richiami nel corso del testo, alla raccomandazione (UE) n. 135/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, e al Considerando (22), direttiva (UE) 2019/1023, si v. P. DE CESARI, *Il regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi dell'impresa*, in *Fall.*, 2016, p. 1026; L. PANZANI, *La proposta di Direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance*, in *Fall.*, 2017, p. 129 ss.; S. PACCHI, *La Raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio all'insolvenza anche alla luce di una prima lettura del Regolamento UE n. 848/2015 sulle procedure d'insolvenza*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 537 ss.; ID., *La ristrutturazione dell'impresa come strumento per la continuità nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023*, in *Dir. fall.*, 2019, I, p. 1259 ss.; U. RAMMESKOW, *Which early warning tools must be available*, in *European Preventive Restructuring. Directive (EU) 2019/1023. Article-by-Article Commentary*, diretto da C.G. Paulus, R. Damman, Monaco, 2021, p. 80; L. STANGHELLINI, *La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza*, in *Fall.*, 2017, p. 873 ss.

Si tratta di un approccio ampiamente diffuso anche in dottrina, secondo cui un intervento precoce può consentire il salvataggio dell'impresa. In proposito, tra molti v. G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, II ed., Torino, 2022, p. 19 ss.; S. DE MATTEIS, *L'anticipazione della crisi d'impresa. Il ruolo dell'Italia nel quadro dei Paesi di Civil Law con particolare riguardo all'ordinamento francese*, in *Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria, dopo le riforme del 2015 e 2016*, diretto da S. Ambrosini, Bologna, 2017, p. 65 ss.; G. GARELIO, *Gli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi: un cantiere ancora aperto*, in *Dir. ec. impr.*, 2020, p. 570 ss.; I. KLOPOTAN, J. ZOROJA, M. MEŠKO, *Early warning system in business, finance, and economics*, in *International journal of engineering business management*, 2018, p. 10 ss.; F. PACILEO, *Gli "strumenti d'allerta" tra early warning tools e preventive restructuring frameworks*, in *Riv. dir. comm.*, 2020, p. 157 ss.; A. ZOPPINI, *Emersione della crisi e interesse sociale (spunti dalla teoria dell'emerging insolvency)*, in *Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria, dopo le riforme del 2015 e 2016*, diretto da S. Ambrosini, Bologna, 2017, p. 105 ss.

⁵ Cfr. L. SICIGNANO, *L'impiego dell'intelligenza artificiale per la tempestiva rilevazione della crisi*, in *La gestione iniziale della crisi* (a cura di M. Campobasso – M. C. di Martino), Bari, 2025, 105 ss.

⁶ In dottrina, più recentemente, cfr. A. QUAGLI, *Una riflessione da aziendalista sull'emersione anticipata della crisi: quadro attuale e sviluppi futuri*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 21 febbraio 2024, il quale da un lato osserva che il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa avviene spesso troppo tardi; e dall'altro che gli stessi segnali di crisi, assomigliano a dei segnali di insolvenza.

⁷ Cfr. L. SICIGNANO, cit., 105 ss.; G. SCHNEIDER, *La digitalizzazione per la prevenzione e composizione della crisi d'impresa: riflessioni a partire dagli artt. 2086 c.c. e 3 c.c.i.i.*, in *Riv. soc.*, 2025, 259 ss. In relazione alla letteratura economica, si v. R. VINCIGUERRA, L. CASTALDI, C. DONATI, *Firms' default probability models: Results from an exploratory systematic literature review*, in *La gestione iniziale della crisi* (a cura di M. Campobasso – M. C. di Martino), Bari, 2025, 165; C. DONATI, L. CASTALDI, R. VINCIGUERRA, *Digitalization and Business Crisis in European Small and Medium Sized Enterprises*, in *La gestione iniziale della crisi* (a cura di M. Campobasso – M. C. di Martino), Bari, 2025, 165 ss.; E.I. ALTMAN, M. BALZANO, A. GIANNOZZI, S. SRHOJ, *Revisiting SME default predictors: The Omega Score*, in *Journal of Small Business Management*, 2023, p. 2383 ss.; D. KUŠTER, B. VUKOVIĆ, S. MILUTINOVIĆ, K. PEŠTOVIĆ, T. TICA, D. JAKŠIĆ, *Early Insolvency Prediction as a Key for Sustainable Business Growth*, in *Sustainability*, 2023; 15(21):15304.

A conferma di tali criticità, negli ultimi anni vi sono stati progressi significativi nello sviluppo di modelli predittivi della crisi d'impresa basati su tecniche statistiche avanzate e, più recentemente, su algoritmi di intelligenza artificiale⁸. Uno studio condotto su un campione di oltre 81.000 piccole e medie imprese italiane nell'ambito del Progetto PRIN AI-EWT ha dimostrato come modelli basati su reti neurali di tipo LSTM (Long Short-Term Memory), capaci di analizzare l'evoluzione temporale degli indicatori finanziari e di integrare variabili di governance e di contesto territoriale, raggiungano livelli di accuratezza predittiva superiori al 93 per cento nella previsione del default a un anno, con performance significativamente migliori rispetto ai modelli lineari tradizionali⁹. Tali modelli, oltre a valorizzare la dimensione temporale dei dati (considerando non solo il valore puntuale di un indicatore ma la sua traiettoria evolutiva), hanno dimostrato che variabili qualitative – quali la composizione del board, l'età media dei decision-makers, la presenza di amministratore-socio, il turnover dei dipendenti – contribuiscono in misura non trascurabile alla capacità predittiva complessiva.

Il contesto appena descritto impone, dunque, di ripensare alla normativa relativa al meccanismo di autovigilanza, così come previsto nell'articolo 3 c.c.i.i.

L'idea che qui si propone è quella di aprire il sistema italiano all'impiego delle più moderne tecniche predittive, ovvero a strumenti che siano davvero capaci di intercettare i primi stati di crisi e fungano da ausilio alle valutazioni degli imprenditori e degli organi di controllo. In dettaglio, potrebbe essere utile integrare nel contesto del Codice della crisi strumenti avanzati di intelligenza artificiale che siano in grado di prevedere anticipatamente la crisi, nella duplice prospettiva di delineare indicatori (quantitativi e qualitativi) predittivi più accurati e/o fornire applicativi (ad es. software, sitiweb ecc.) facilmente utilizzabili per le imprese di piccole e medie dimensioni.

La proposta si articola, dunque, nell'introduzione dell'articolo 5-ter, rubricato “Test di intelligenza artificiale sulla solvibilità dell'impresa”, che istituisce un sistema di monitoraggio preventivo e qualitativo mediante algoritmi di intelligenza artificiale operanti sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 c.c.i.i. In dettaglio, si tratta della predisposizione di sistema di intelligenza artificiale, operante attraverso le piattaforme gestite dalle Camere di Commercio, che esegue automaticamente verifiche con periodicità trimestrale sulla base delle informazioni disponibili nelle banche dati, senza necessità di alcuna attivazione, richiesta o adempimento da parte dell'impresa. Il riscontro di un esito positivo da parte del test ha quale conseguenza una comunicazione riservata all'imprenditore persona fisica, al suo istitore o rappresentante legale, agli amministratori dell'imprenditore collettivo, nonché ai componenti dell'organo di controllo e al revisore legale dei conti ove nominati. Tale comunicazione assolve a una duplice funzione: consente l'emersione tempestiva di situazioni di difficoltà che potrebbero altrimenti rimanere non adeguatamente presidiate e richiama i destinatari agli obblighi di adeguata verifica e intervento previsti dall'articolo 25-octies c.c.i.i.

In linea con l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale, appare essenziale la corretta individuazione delle banche dati da utilizzare per la piena operatività dell'algoritmo. La proposta, in proposito, prevede che l'individuazione in concreto sia rimandata a fonte regolamentare per consentire l'aggiornamento tempestivo degli strumenti in funzione del progresso tecnologico e del consolidamento delle evidenze empiriche. In questo modo, il decreto ministeriale avrebbe il compito

⁸ Per una rassegna dei vari modelli, si v. L. SICIGNANO, *Profili di crisi degli Early Warnings Tools. Spunti di riflessione dall'intelligenza artificiale*, in *Dir. fall.*, 2024, 886 ss.

⁹ DEL GAUDIO, B. L., PETRELLA, R. C., SCOGNAMIGLIO, S., ZANETTI, P. (2025). *An Early Warning Tool for SME Default Using Explainable Deep Learning*. University of Naples “Parthenope”; DEL GAUDIO, B. L., PERLA, F., PORZIO, C., PETRELLA, R. C., SAMPAGNARO, G., SCOGNAMIGLIO, S., ZANETTI, P. (2025). *Analysis and Crisis Prevention of SMEs in Campania using Machine Learning algorithms* (Rapporti di Ricerca, Anno III, n. 6). Enzo Albano Edizioni. Questo studio è uno dei primi ad applicare uno strumento di Early Warning basato sul Deep Learning al settore delle PMI italiane

di disciplinare tutti gli aspetti sostanziali, tra cui vi rientrano le modalità di tutela della riservatezza dei dati aziendali, la trasparenza degli algoritmi, la comprensibilità delle valutazioni, le garanzie contro errori di classificazione e i limiti di responsabilità nell'utilizzo. In ogni caso, tuttavia, il decreto ministeriale dovrebbe garantire l'accesso almeno ad una parte delle banche dati pubbliche che già oggi possono essere consultate dagli organi delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (si v. art. 367 c.c.i.i.). Fra queste vi rientrano sicuramente l'Anagrafe Rapporti Finanziari, INPS, Agenzia Entrate-Riscossione, Centrale dei Rischi Banca d'Italia. Inoltre, occorrerebbe garantire la possibilità di ottenere informazioni anche dalle banche dati di natura privata, come i Sistemi di Informazioni Creditizie. Senza trascurare, poi, la circostanza che potranno essere utilizzati tutti i dati già in possesso delle camere di commercio, quali bilanci, o anche modificazioni statutarie.

Sul piano degli effetti, l'approccio proposto è quello di escludere ogni automatismo procedurale a seguito di un'eventuale rilevazione. Il test predittivo si inserisce nel contesto dei «segnali di crisi», di cui all'art. 3, comma 4, c.c.i.i., ossia costituisce un «campanello di allarme» interno che dovrebbe indurre l'imprenditore a verificare la propria situazione. Per questo motivo, nel momento in cui scatta l'allert, il sistema informatico comunica la circostanza all'imprenditore persona fisica, al suo istitore o rappresentante legale, agli amministratori dell'imprenditore collettivo, nonché ai componenti dell'organo di controllo e al revisore legale dei conti, ove nominati, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 25-*octies*. Al fine di evitare che la segnalazione automatica possa produrre effetti pregiudizievoli sulla reputazione dell'impresa e innescare reazioni del mercato idonee ad aggravare la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati del test costituiscono informazioni strettamente riservate e non sono resi pubblici sulla piattaforma telematica nazionale nei confronti di creditori e terzi¹⁰.

In questo modo è possibile approfittare dei benefici e si riducono tutti i rischi dell'intelligenza artificiale, la quale non ha ancora raggiunto un livello di assoluta affidabilità tale da giustificare l'introduzione di meccanismi automatici di segnalazione¹¹.

La proposta non comporta impegni di bilancio ed è in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1023, che impone agli Stati membri di dotarsi di Early Warning Tools «adattati in funzione delle dimensioni dell'impresa». Essa si colloca, inoltre, nel quadro del primo pilastro del NextGeneration EU (Mercato unico, innovazione e agenda digitale), poiché mira ad applicare tecnologie avanzate alla soluzione di questioni di elevato interesse applicativo, quali la precoce rilevazione della crisi e il tempestivo risanamento delle imprese in difficoltà, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto economico nazionale. Ulteriormente, la proposta si inserisce pienamente nell'agenda europea della digitalizzazione, facendo ricorso alle nuove tecnologie per la costruzione di indicatori capaci di rilevare

¹⁰ In proposito, nella proposta di implementazione di nuovi meccanismi automatici di segnalazione, non si può trascurare che un'attivazione errata del meccanismo (c.d. falso positivo) potrebbe danneggiare gravemente un'impresa in bonis, provocando quella stessa crisi che, invece, si intende prevenire. I sistemi di AI più complessi sono soggetti al cosiddetto «black box problem», ovvero non riescono a spiegare in modo trasparente il percorso logico che porta a una determinata previsione. Cfr. R. DEVILLÉ, N. SERGEYSSELS, C. MIDDAG, *Basic Concepts of AI for Legal Scholars*, in *Artificial Intelligence and the Law*, edito da J. DE BRUYNE, C. VANLEENHOVE, Cambridge, 2021, p. 9 ss. Osserva efficacemente R. CALO, *Artificial Intelligence Policy: A Primer and a Roadmap*, in *51 UC Davis L. Rev.*, 2017, p. 399 ss. che l'«AI can say what will happen but not why». Al riguardo, nella prassi, la mera notizia di una possibile situazione di rischio induce spesso gli intermediari finanziari a ridurre o revocare gli affidamenti, con effetti potenzialmente irreversibili. Inoltre, si v. Mark Coeckelbergh, *Artificial Intelligence, Responsibility Attribution, and a Relational Justification of Explainability*, in *26 Science and Engineering Ethics*, 2020, p. 2051 ss.

¹¹ In proposito, le performance dei diversi modelli adottabili non sono uniformi, in quanto emergono differenze significative dovute ai dataset, ai metodi utilizzati e ai contesti applicativi, impedendo di fissare standard stabili e generalizzabili. Come evidenziato dai risultati sperimentali, i modelli presentano margini di errore non trascurabili: la logistic regression mostra un tasso di falsi positivi pari al 37,8% e di falsi negativi pari allo 0,27%, mentre anche il modello Random Forest – pur più accurato – registra comunque il 16,5% di falsi positivi e lo 0,29% di falsi negativi. Sul punto, si v. DEL GAUDIO, B. L., PETRELLA, R. C., SCOGNAMIGLIO, S., ZANETTI, P. (2025). *An Early Warning Tool for SME Default Using Explainable Deep Learning*. University of Naples "Parthenope"; DEL GAUDIO, B. L., PERLA, F., PORZIO, C., PETRELLA, R. C., SAMPAGNARO, G., SCOGNAMIGLIO, S., ZANETTI, P. (2025). *Analysis and Crisis Prevention of SMEs in Campania using Machine Learning algorithms* (Rapporti di Ricerca, Anno III, n. 6). Enzo Albano Edizioni.

tempestivamente eventuali situazioni di crisi e contribuendo, così, alla transizione digitale ed ecosostenibile dell'economia.

In termini di impatto atteso, l'introduzione di indicatori predittivi più sofisticati dovrebbe consentire una maggiore tempestività e accuratezza nell'emersione delle difficoltà, con un conseguente incremento delle possibilità di risanamento e un generale miglioramento della cultura imprenditoriale in materia di prevenzione della crisi. L'adozione di tecniche moderne di intelligenza artificiale favorirebbe lo sviluppo e la progressiva diffusione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche e soprattutto presso le PMI, semplificando al contempo l'accesso agli istituti negoziali e concorsuali ristrutturazione.

Tutto ciò premesso, si auspica la discussione della presente proposta di legge, che consentirà all'ordinamento italiano di rimanere al passo con l'innovazione tecnologica in materia di *Early Warning*, garantendo al contempo la necessaria gradualità e prudenza nell'implementazione di strumenti innovativi che, per quanto promettenti, richiedono ancora affinamenti e validazioni prima di poter generare effetti vincolanti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», dopo la lettera *d*) è inserita il seguente:

«e) la segnalazione di una probabilità di crisi risultante dal test predittivo sulla probabilità di crisi dell'impresa di cui all'art. 5-ter»

2. Dopo l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Test di intelligenza artificiale sulla solvibilità dell'impresa).

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'art. 13 è disponibile un test predittivo sulla probabilità di crisi dell'impresa basato su strumenti di intelligenza artificiale. Il test è eseguito automaticamente dal sistema informatico con periodicità trimestrale sulla base delle informazioni disponibili. Qualora il test evidenzi l'esistenza di un pericolo di crisi, il sistema informatico ne dà automaticamente comunicazione all'imprenditore persona fisica, al suo istitore o rappresentante legale, agli amministratori dell'imprenditore collettivo, nonché ai componenti dell'organo di controllo e al revisore legale dei conti, ove nominati, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 25-*octies*. I risultati del test costituiscono informazioni riservate dell'impresa e non sono resi pubblici sulla piattaforma telematica nazionale nei confronti di creditori e terzi».

3. All'articolo 25-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», dopo le parole «la sussistenza dei

presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),»
è aggiunto

«o il ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 5
bis».

Art. 2

1. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono emanate le disposizioni di attuazione delle misure previste all'art. 1.

2. Il decreto di cui al comma 1, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, specifica altresì i criteri di aggiornamento periodico del sistema in funzione dell'evoluzione tecnologica e disciplina le modalità di tutela della riservatezza dei dati aziendali, la trasparenza degli algoritmi utilizzati, le garanzie contro possibili errori di classificazione e i limiti di responsabilità nell'utilizzo degli strumenti predittivi.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.